



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina

Rif. nota n° 44167/R.G. del 19/02/2016

Rif. nota n° 55767/R.G. del 02/03/2016

Prot. ingresso n. 40193 del 03/03/2015

Prot. uscita n. **43805** del **- 8 MAR. 2016**

Al Dirigente del dipartimento politiche del territorio
Ufficio del piano regolatore generale
Piazza Vittoria 6, Messina

E p.c

All'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente
Palermo

All'Assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità e trasporti
Palermo

All'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
Servizio 3 – Assetto del Territorio e difesa del suolo
Palermo

PEC: servizio3.dra@pec.territorioambiente.it

All'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
Unità di Staff 4 - Procedure V.A.S.
per pianificazione territoriale e strumenti urbanistici
Palermo

PEC: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Messina
Palazzo Zanca, Messina

OGGETTO: Legge 02.02.1974 n. 64 Art. 13 - Comune di Messina. Richiesta nulla osta geomorfologico su variante parziale di tutela ambientale al P.R.G. vigente - **Diniego parere art. 13 L. 64/74** -

Esaminati gli atti integrativi fin qui prodotti, in ultimo con nota n.44167 R.G. del 19.02.2016 si rileva che, a tutt'oggi, non risulta essere stato adempiuto a quanto richiesto al punto 6 della nota dello scrivente n. 117117/DRT del 16/12/2015, ribadito con nota n. 28397 del 17/02/2016 e che qui, per migliore intelligenza, si riporta:

- 6. vista poi l'inattendibilità degli studi geologici di base oggi a corredo del P.R.G., come esplicitamente riportato al punto 10 "considerazioni conclusive" della relazione illustrativa degli studi di microzonazione sismica, (Alleg. 7.1) che testualmente riporta " è però necessario segnalare che l'analisi delle informazioni geologiche di base, acquisite dallo studio geologico del P.R.G., e che comunque sono dotate di dettagli sovente irreperibili in letteratura, ha evidenziato una

manca di coerenza di queste con i dati bibliografici più recenti, rendendo problematica la rielaborazione dei dati di sottosuolo per il perfezionamento del modello geologico di base. Appare pertanto essenziale la revisione dei dati geologici di base e, laddove necessario, l'esecuzione degli opportuni controlli di campagna sui supporti cartografici più utili allo scopo.”; occorre produrre nuovo studio geologico, redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 e della circolare ARTA 15/10/2012 n° 57027, coerente a consentire la rielaborazione dei dati di sottosuolo per il perfezionamento del modello geologico di base sopradescritto e senza il quale verrebbero rese vane le risultanze dei sopraccitati studi di microzonazione sismica invece imprescindibili in una qualsiasi forma di progettazione urbanistica quale, la variante in esame, vuole caratterizzarsi.

Non può, pertanto, che reiterarsi l'obbligo, per la fattispecie urbanistica in esame, di redazione di nuova relazione geologica.

Si chiarisce inoltre, per maggior dettaglio che:

- la necessità del nuovo studio geologico viene rimarcata dalla stessa relazione di compendio della microzonazione sismica prodotta e che oggi viene riproposta quale succedanea;
- l'obbligatorietà di redazione del nuovo studio geologico resta confermata dall'analisi della normativa utilizzata per la redazione della variante in esame (art.10 L.1150/1942) come dichiarato da codesto ufficio nella nota n.44167 R.G. del 19.02.2016;
- la necessità di aggiornamento dei pregressi studi geologici è stata sottolineata anche dal competente Servizio 3 “Assetto del territorio e consumo di suolo” del Dipartimento regionale dell'Ambiente, con nota n.62180 del 28/12/2015 che, in particolare, ha ritenuto precisare che tale aggiornamento deve essere fatto alla luce degli studi che sono alla base della variante stessa.

Appare chiaro, pertanto, come gli elaborati prodotti quali gli allegati allo studio dell'ENEA, mancanti peraltro di relazione complessiva e quelli di micro zonazione sismica possono costituire, soltanto, gli strumenti di partenza e non già sostituire essi stessi la nuova relazione geologica da estendere ovviamente ai soli territori interessati dalla variante in oggetto.

Per le motivazioni sopra riportate si rigetta la presente variante parziale denominata “ di tutela ambientale” e, conseguentemente, si reitera il già espresso parere di diniego al rilascio dell'obbligatorio nulla osta di competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

Si rimane in attesa del richiesto elaborato geologico per completare l'istruttoria relativa al rilascio di parere geomorfologico di competenza di questo Ufficio.

Infine, senza entrare nel merito delle altre scelte urbanistiche correlate all'attuazione della variante in esame e constatando i toni “irrituali” utilizzati nella già citata nota n.44167 R.G. del 19.02.2016, a firma congiunta Dirigenza/Organo politico, si invita codesto Dipartimento politiche del territorio, per il prosieguo, a sottoscrivere, in via esclusiva, gli atti afferenti al potere decisionale di competenza dirigenziale ed attinenti a normali filiere procedurali tecnico/amministrative.

Ove poi codesta Amministrazione dovesse ritenere utile l'attivazione di procedure non afferenti al potere decisionale in capo ai dirigenti ma attinenti all'indirizzo politico, quest'ultimo potrà proficuamente essere promosso nei confronti dell'Organo politico di riferimento dello scrivente Ufficio cui la presente è altresì diretta.



Dirigente del Servizio
INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)